

Per lo svolgimento del concorso si applicheranno le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, capoverso 1° e seguenti, della presente legge.

Negli anni 1935 e 1936 i due quinti dei posti vacanti in conseguenza di collocamenti a riposo saranno conferiti in promozione ai magistrati dichiarati idonei nello speciale concorso di cui al presente articolo, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

(È approvato).

ART. 20.

Il primo concorso ordinario per le promozioni in Corte di cassazione sarà indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per un numero di posti pari ai due quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo; in ciascuno degli anni 1934 e 1935 i concorsi saranno indetti per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze che si verificheranno per collocamenti a riposo nell'anno successivo.

Se si verificheranno vacanze in numero superiore a quello derivante da collocamenti a riposo, i posti vacanti in eccedenza saranno in ciascun anno coperti mediante promozioni dei magistrati dichiarati idonei nei rispettivi concorsi ordinari, osservato l'ordine delle graduatorie.

I consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio, non potranno partecipare al primo concorso ordinario.

(È approvato).

ART. 21.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facoltà di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.

L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.

(È approvato).

ART. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parità di voti, la preferenza i magistrati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti, che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza.

I magistrati ex combattenti compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono, in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimità di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendosi distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianità.

Agli invalidi di guerra sono parificati gli invalidi per la causa nazionale.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo che alla fine del primo comma dell'articolo 22, dopo le parole: « che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza » sieno aggiunte queste altre: « nonchè i magistrati che abbiano militato nelle Legioni Fiumane, gli invalidi per la Causa nazionale e coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 », e che conseguentemente venga emendato il secondo comma, e soppresso l'ultimo comma dell'articolo 22.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo su questa modificazione?

ARCANGELI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 22, con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

ART. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati